Regolamento del “baratto amministrativo”

Art.1 Riferimenti legislativi

L’istituto del Baratto amministrativo è disciplinato dall’art. 190 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita*: “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”*

Art.2 Il baratto amministrativo

Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l’art. 1 del presente Regolamento, consentendo di offrire all’ente comunale e quindi alla comunità territoriale - in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti - una prestazione di pubblica utilità, ad integrazione dei servizi già svolti dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata una forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica.

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai concittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 Individuazione dell’importo complessivo

Ogni anno la Giunta Comunale determina l’importo da destinare al “baratto amministrativo” nei limiti delle disponibilità di bilancio, sulla base del riepilogo dell’ammontare di morosità dei tributi per l’anno precedente predisposto dall’Ufficio Tributi e dell’andamento storico dell’adesione al baratto amministrativo nelle annualità precedenti.

Art. 5 Individuazione dei limiti individuali

Gli uffici comunali predispongono progetti di pubblica utilità da proporre agli aderenti al baratto.
Per ogni progetto viene individuato un tutor, fra i dipendenti comunali, al quale è delegata l’attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.
Ogni nucleo familiare può aderire al baratto per un ammontare di morosità massimo di € 800,00 per ogni annualità di baratto.
Una morosità di € 800,00 viene compensata da n. 110 ore di attività di pubblica utilità.
Il numero di ore di servizio viene proporzionalmente ridotto per morosità di importo inferiore.

Art. 6 Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono nucleo familiari residenti, con un indicatore ISEE non superiore a € 12.000,00 e che hanno tributi comunali non pagati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il titolare della posizione debitoria può presentare domanda compilando l'apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 2022, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 31 agosto.
Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo destinato al "baratto amministrativo", verrà stilata una graduatoria in ordine crescente di ISEE.
L'elenco delle domande ammesse ed i relativi importi vengono determinati da una Commissione Tecnica Ufficio Servizi Sociali/Ufficio Tributi che provvede a redire specifico verbale.
Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto del budget disponibile, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna.
L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dal richiedente, titolare della posizione tributaria o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
A seguito di determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali di avvio del baratto, l'Ufficio Tributi provvede a sospendere la posizione debitoria del contribuente.

Art. 7 Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.
In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore, determinato ai sensi dell'art 5 del presente Regolamento, tale da compensare l'intero ammontare dei tributi ammessi a baratto.
Il calendario di svolgimento viene concordato con il Responsabile del Servizio mediante sottoscrizione di specifico atto di adesione, nel quale viene fissato, altresì, il termine ultimo di svolgimento dell'attività.
Alla conclusione dell'attività, il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi, affinchè proceda alla compensazione delle relative partite contabili.
Se nel termine pattuito, fatte salve eventuali proroghe concordate e motivate, non viene conclusa l'attività per l'intero monte ore, il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare all'Ufficio Tributi la parte del debito compensata; per la parte non compensata, l'Ufficio Tributi attiverà l'iter ordinario di riscossione.

Art. 8 Registrazione dell'attività svolta

L'attività svolta viene registrata su fogli presenza vidimati dal Responsabile del Servizio.
Lo svolgimento delle attività può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale ovvero in maniera indipendente su indicazione dell'ufficio competente.
Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione.

Art. 9 Obblighi del Comune di San Damiano d'Asti verso il richiedente

Il Comune di San Damiano d'Asti provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.
Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Modulo di domanda del “baratto amministrativo”

Al Comune di San Damiano d’Asti
Alla. c.a. Ufficio Tributi
Alla c.a. Ufficio Servizi Sociali

IL SOTTOSCRITTO	
NATO A /IL	
RESIDENTE IN SAN DAMIANO D’ASTI – Via/Piazza	
CODICE FISCALE	
TELEFONO	

CHIEDE

di poter partecipare al “baratto amministrativo” – Anno _____ per la copertura dei seguenti tributi comunali non pagati alla data del 31/12 _____

TRIBUTO	**ANNO**	**IMPORTO**

A tal fine dichiara che l’ ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è di €_____
(inferiore al limite di € 12.000,00 fissato dal Regolamento).

COMUNICA

che, in caso di ammissione al baratto, l’attività di pubblica utilità verrà svolta:

- □ dal sottoscritto
- □ da altro componente maggiorenne del nucleo familiare: _____

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento vigente del Baratto Amministrativo.

Data, ……

Firma …….